

N. 04456/2009 REG.SEN.
N. 00273/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 273 del 2004, proposto da:

Condominio largo Crocetta, 1 Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zenga, con domicilio eletto presso Mario Zenga in Milano, piazza Napoli 32;

contro

Comune di Milano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento del 7.11.2003 a firma del Dirigente della Direzione Centrale Pianificazione e Attuazione del P.R.G. del Comune di Milano, con cui viene ordinata la demolizione delle opere realizzate nel cortile del condominio di Largo Crocetta, disponendo altresì il ripristino della situazione preesistente, entro novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza;

2) dei sopralluoghi del 4.9.2003 e 15.9.2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito ai preliminari della pubblica udienza del giorno 01/07/2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'Avv. Zenga per il condominio ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Condominio ricorrente espone:

- che all'interno del cortile esiste una recinzione che delimita il fabbricato condominiale e le aree di pertinenza;
- che al centro della recinzione vi era un cancello di circa 1,50 - 2.00 mt, non utilizzato da anni;
- che il cancello è stato eliminato e sostituito con una recinzione, uguale a quella già esistente;
- di aver ricevuto in data 13.11.2003, l'ordinanza di demolizione del cancello, in quanto opera priva di titolo abilitativo.

Avverso detta ordinanza vengono proposti i seguenti motivi:

- A) Violazione di legge (artt. 6, 10, 22, 31 DPR 380/01); eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà degli atti amministrativi;
- B) Violazione di legge (artt. 22, 31, 37 DPR 380/01), art 1 l.n. 241/90, art 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta;
- C) Violazione di legge (art 6, 10, 22, 31 e 37 DPR 3880/2001), eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti;
- D) Violazione di legge; eccesso di potere per illogicità di comportamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Sostiene parte ricorrente la illegittimità del provvedimento, in quanto la sostituzione del cancello deve ritenersi un'opera di manutenzione ordinaria.

Con ordinanza n. 480 del 13.2.2004 la domanda cautelare veniva accolta, a fronte della presentazione al Comune in data 11.2.2004, da parte del condominio, della domanda di sanatoria.

In vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha depositato, unitamente alla memoria finale, la nota del Comune di Milano, prot. 157027 in data 16.10.2006, con cui comunicava che il progetto era stato esaminato favorevolmente, ma il titolo edilizio sarebbe stato emesso "successivamente alla definizione del giudizio". Alla pubblica udienza dell'1 Luglio 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, parte ricorrente ha presentato domanda di sanatoria dopo la notifica del ricorso e il Comune deve pronunciarsi su questa domanda; ciò è stato fatto, seppure poi il responsabile abbia (erroneamente) ritenuto di non rilasciare il titolo in sanatoria, in attesa della definizione del presente giudizio.

E' pacifico orientamento giurisprudenziale che la presentazione della domanda di sanatoria, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse.

Il riesame dell'abusività, a fronte della domanda di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espreso o tacito), che vale a rendere inefficace il provvedimento oggetto dell'originario ricorso e comporta il venir meno dell'interesse del ricorrente, che si sposta dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli ulteriori provvedimenti.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla va disposto per le spese non essendosi costituita l'Amministrazione Comunale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO